ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/94/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 92/40/CEE

Art. 43

Istituzione di zone di restrizione in presenza di focolai di LPAI

Immediatamente dopo la comparsa di un focolaio di LPAI i servizi veterinari delle aziende sanitarie o i servizi veterinari regionali a seconda dell'estensione locali istituiscono intorno all'azienda una zona di restrizione con un raggio di almeno un chilometro.

Versione in vigore dal 12 febbraio 2010, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE
Estremi	Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9
Titolo	V — Influenza aviaria a bassa patogenicità (lpai)
Capo	III — Istituzione di zone di restrizione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-9-2010/art-43-istituzione-di-zone-di-restrizione-in-presenza-di-focolai-di-lpai/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it